

INFORMAZIONI SULLA BANCA COLLOCATRICE

CASSA RURALE DI FIEMME Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa

Sede legale: Tesero - 38038 - P.zza C.Battisti,4 - (TN)
Indirizzo e-mail: info@cr-fiemme.net
Home-page: www.cr-fiemme.net
Codice ABI: 08184
Partita IVA: 00104040225

Registro Imprese della CCIAA di Trento n.: 1224
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n.: 2716.9.0
Iscritta all'Albo Nazionale Enti Cooperativi n.: A157617
Capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato: 12.227
Riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato: 68.557.505

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Solo in caso di offerta fuori sede:

Cognome e nome del proponente: _____
Indirizzo: _____
Telefono: _____
E-mail: _____

AVVISO PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE



DIVISIONE CONSUMER

GRUPPO BPER

BANCA DI SASSARI S.P.A. – DIVISIONE CONSUMER - (codice ABI 5676.2)

Società per Azioni – con sede legale ed amministrativa in Viale Mancini, 2 - 07100 Sassari - Tel. 079 221511 - Fax 079 221813

R.E.A. C.C.I.A.A. Sassari 103585 - Reg. soc. / Cod. fisc. / P. IVA 01583450901 - Iscrizione all'Albo delle Banche con n. di matricola 5199

Capitale Sociale, al 3/11/2009, € 59.820.542,91 i.v. – Riserve e fondi di riserva al 3/11/2009, € 144.580.194,37 Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n.5387.6

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi - Aderente al Consorzio Patti Chiari

Aderente al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Siti internet <http://www.bancasassari.it> - <http://www.divisioneconsumer.it>

Indirizzi e-mail direzionegenerale@bancasassari.it - info@divisioneconsumer.it

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

per

conto corrente

depositi

finanziamenti

leasing

credito al consumo (fino a 30.987,42 euro)

altri servizi regolati dalle disposizioni della Banca d'Italia

Si consiglia una **lettura attenta** dei diritti prima di scegliere uno di questi prodotti e di firmare il contratto.

Il consumatore che desidera aprire un **conto corrente** od ottenere un **mutuo** riceverà gratuitamente le Guide che spiegano in maniera semplice come scegliere questi servizi e aiutano a capire come funzionano e quanto costano. Le Guide possono essere anche scaricate dal sito: www.bancasassari.it.

Chi desidera acquistare **titoli di Stato** nella fase del collocamento può consultare l'apposito avviso affisso in filiale.

DIRITTI

PRIMA DI SCEGLIERE

- Ricevere una **copia di questo documento**.
- Ricevere il **foglio informativo** di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.
- Ottenere **gratuitamente** e portare con sé una **copia completa del contratto** e/o il **documento di sintesi**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti. Solo per i contratti di finanziamento è previsto un rimborso spese all'intermediario. Nei contratti di finanziamento, tuttavia, il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia dello schema del contratto e di un preventivo. Inoltre, è sempre possibile ottenere gratuitamente copia del contratto di mutuo dopo che è stato fissato l'appuntamento per la stipula presso il notaio.
- Conoscere il **TAEG** (Tasso Annuo Effettivo Globale) nel caso di contratti di finanziamento ed esempi di un **ISC** (Indicatore Sintetico di Costo) del conto corrente.
- Essere informato su come **recedere senza spese entro 10 giorni dalla conclusione del contratto**.

AL MOMENTO DI FIRMARE

- Prendere visione del **documento di sintesi** con tutte le condizioni economiche, unito al contratto.
- Stipulare il **contratto in forma scritta**, tranne nei casi previsti dalla legge.
- Ricevere una **copia del contratto firmato** dall'intermediario e una **copia del documento di sintesi**, da conservare.
- Non avere **condizioni contrattuali** sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
- Scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

- Ricevere **comunicazioni sull'andamento del rapporto** almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.
- Ricevere la proposta di qualunque **modifica unilaterale delle condizioni contrattuali** da parte dell'intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.
- Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, **copia della documentazione sulle singole operazioni** degli ultimi dieci anni.
- Nei contratti di conto corrente, avere la stessa periodicità nella **capitalizzazione degli interessi** debitori e creditori.
- Nei contratti di finanziamento, **trasferire il contratto** (portabilità) presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.
- Nei contratti di credito al consumo con garanzia sul bene acquistato, proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di **mancato pagamento di una rata**, purché questa non superi l'ottava parte dell'importo originario complessivo.
- Nei contratti di mutuo con ipoteca, proseguire il rapporto contrattuale e continuare a pagare le rate alle scadenze prestabilite anche nel caso di **ritardo nel pagamento di una rata**, purché non avvenga per più di sette volte.

ALLA CHIUSURA

- Recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura, dai **contratti di durata** quali conto corrente, depositi titoli in amministrazione, carta di debito, carta di credito, cassetta di sicurezza.
- Nei contratti di **credito al consumo**, estinguere in anticipo il rapporto contrattuale senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento, e una somma non superiore all'1% del capitale residuo se prevista dal contratto.
- Nei contratti di **mutuo** per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati all'abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, estinguere in anticipo, in tutto o in parte, il contratto senza compensi, oneri e penali. Per alcuni di questi mutui stipulati prima del 3 aprile 2007 che prevedono una penale, questa potrebbe essere ridotta (per informazioni, www.abi.it – sezione mutui). Per gli altri mutui, quando c'è un'ipoteca, il cliente può estinguere in anticipo in tutto o in parte il rapporto pagando solo un unico compenso stabilito dal contratto nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.
- Ottenere la chiusura del contratto nei **tempi** indicati nel foglio informativo.
- Ricevere il **rendiconto** che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica: Banca di Sassari S.p.A. – Divisione Consumer – Ufficio Reclami – Via Moleschott, 16 presso il Banco di Sardegna – 07100 Sassari (SS) – reclamibss@bancasassari.it. L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.

CONCILIAZIONE

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), al seguente recapito: Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR - Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186, Roma - www.conciliatorebancario.it

AVVISO TRASPARENZA



DIVISIONE CONSUMER

GRUPPO BPER

Banca di Sassari S.p.A. - Divisione Consumer – (codice ABI 5676.2) – Società per Azioni con sede legale ed amministrativa in Viale Mancini, 2 - 07100 Sassari - Tel. 079 221511- Fax 079 221739 - R.E.A. C.C.I.A.A. Sassari 103585 Reg. soc. / Cod. fisc. / P. IVA 01583450901 - Capitale Sociale, al 31/12/2008, € 57.775.760,13 i.v. – Riserve e fondi di riserva, al 31/12/2008, € 139.342.024,31 - Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n. 5387.6 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi –Aderente al Consorzio Patti Chiari – Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. Siti internet: [Http://www.bancasassari.it](http://www.bancasassari.it) - [Http://www.divisioneconsumer.it](http://www.divisioneconsumer.it) Indirizzi e.mail: direzione generale@bancasassari.it - info@divisioneconsumer.it

AVVISO – Principali norme di trasparenza

- Questo avviso richiama l'attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei clienti.
- Questo avviso riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevista dal D.Lgs. N. 385/1993 (testo unico bancario) e dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.

■ Questo avviso non riguarda la trasparenza dei servizi di investimento disciplinati dal D.Lgs. N. 58/1998 (testo unico finanza) e dalle disposizioni della CONSOB.

SEZIONE DIRITTI

I IL CLIENTE HA IL DIRITTO:

1. di **AVERE A DISPOSIZIONE E DI ASPORTARE** copia di questo Avviso;
 2. di **AVERE A DISPOSIZIONE E DI ASPORTARE** i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sulla banca, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
 3. di **OTTENERE**, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna la banca (ed il Cliente) alla stipula del contratto;
 5. di **RICEVERE** un esemplare del contratto stipulato, che include il documento di sintesi;
 6. di **RICEVERE** comunicazioni periodiche sull'andamento dei rapporti, alla scadenza del contratto di durata e comunque una volta all'anno, mediante un rendiconto ed un documento di sintesi delle condizioni contrattuali;
 7. di essere **INFORMATO** di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, con una comunicazione – in forma scritta o mediante altro supporto durevole, preventivamente accettato dallo stesso Cliente – contenente in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni⁽¹⁾. In quest'ultimo caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate tali prescrizioni sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cliente;
 8. nel caso di variazione dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria, che le variazioni riguardino contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applichino con modalità tali da non recare pregiudizio al Cliente;
 9. in ogni caso, nei contratti di durata, di recedere dal contratto, senza penalità e senza spese di chiusura⁽²⁾;
 10. di **OTTENERE** a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, copia della documentazione relativa a singole operazioni compiute negli ultimi dieci anni;
 11. di **OTTENERE** il rimborso della moneta elettronica non più utilizzata⁽³⁾;
 12. in caso di mutuo, apertura di credito o altri contratti di finanziamento, assistiti da garanzie personali e/o reali, di surrogare la banca finanziatrice con altro creditore, con subentro di quest'ultimo nelle predette garanzie, senza applicazioni di penali o di oneri, anche indiretti (c.d. portabilità del mutuo, ai sensi dell'art.8 del D.L. n. 7/2007), e con il mantenimento dei benefici fiscali. Non possono essere imposte al Cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedura di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi;
- E, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO⁽⁴⁾ IL CLIENTE, IN QUALITÀ DI CONSUMATORE, HA DIRITTO:**
13. di **ADEMPIERE** in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità, versando il capitale residuo, gli interessi, gli altri oneri maturati fino a quel momento ed un compenso, se contrattualmente previsto, comunque non superiore all'1% del capitale residuo;
 14. di **OPPORRE** al cessionario, nel caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto di credito al consumo, tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione;
 15. nel caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che abbia un accordo di esclusiva con il finanziatore, di **AGIRE** contro quest'ultimo o il terzo cessionario dei relativi diritti di credito dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore.
- PER I CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO (ANCHE FONDIARIO), IL CLIENTE HA DIRITTO:**
16. per i mutui a tasso fisso erogati entro il 31 ottobre 2008 a persone fisiche per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale (con esclusione di quelle di lusso aventi categoria A1, A8 e

- A9), a che l'importo delle rate da corrispondere nel corso del 2009 sia calcolato con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e comunque per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali vigenti. Ciò con riferimento ai mutui sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento nonché ai mutui a tasso variabile rinegoziati in applicazione dell'art. 3 D.L. n. 93/2008 e relativa Convenzione sottoscritta il 19 giugno 2008 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ABI;
 17. di poter stipulare mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale ad un tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. n. 185/2008. Il tasso complessivo applicato in tali contratti deve essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte;
 18. di avere a disposizione, a decorrere dal 1° marzo 2009, nei casi e secondo le modalità previste per i fogli informativi, in aggiunta alla documentazione specifica relativa a ciascun contratto offerto, redatta ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, un documento contenente informazioni generali sulle diverse tipologie di mutui ipotecari offerti per l'acquisto dell'abitazione principale il quale elenca tutti i prodotti di mutuo offerti dalla banca ed indica in modo chiaro le caratteristiche ed i rischi tipici delle operazioni di mutuo;
 19. di ottenere, senza alcun onere o spesa a suo carico il rilascio da parte del creditore esercente attività bancaria o finanziaria di una quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione ed, ai fini della cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia di tale obbligazione, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 7/2007, la trasmissione da parte del medesimo creditore al Conservatore della relativa comunicazione, entro trenta giorni dalla predetta data, salvo il caso in cui, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, il creditore stesso comunichi al Conservatore ed al Cliente che l'ipoteca permane;
 20. di richiedere l'estinzione anticipata, anche parziale, ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 7/2007, di un contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento a partire dal: a) 2 febbraio 2007 con banche per l'acquisto della prima casa (e cioè l'acquisto effettuato da persona fisica della casa dove intende stabilire la propria residenza); b) 3 aprile 2007 con banche o istituti mutuanti per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche senza essere tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutante, ivi incluso il pagamento di penali;
 21. di ottenere l'applicazione di quanto previsto dall'Accordo sottoscritto il 2 maggio 2007 (e successive integrazioni) tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale relativamente alla misura massima delle penali dovute per il caso di estinzione anticipata, anche parziale, dei contratti di mutuo⁽⁵⁾:
 - stipulati con banche antecedentemente al 2 febbraio 2007 ed in essere a tale data, quando si tratti di mutui per l'acquisto della prima casa;
 - stipulati con banche o con altri soggetti mutuanti antecedentemente al 3 aprile 2007, quando si tratti di mutui per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche;
 - appartenenti alle predette tipologie di mutui ed accollati a seguito di frazionamento dal 1° gennaio 2008⁽⁶⁾.
- Per beneficiare della riduzione della penale agli importi predeterminati dall'Accordo, il Cliente deve inviare alla banca, insieme con la richiesta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui vengono segnalati gli elementi più rilevanti del contratto per cui si richiede la riduzione della penale.

SEZIONE NORME A TUTELA DEL CLIENTE

II SONO A TUTELA DEL CLIENTE:

1. l'**OBBLIGO** della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
 2. l'**OBBLIGO**, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
 3. l'**OBBLIGO** di consegnare al Cliente, prima della sottoscrizione di titoli strutturati^(vi), il relativo foglio informativo;
 4. l'**OBBLIGO** di consegnare, ai Clienti consumatori, prima dell'acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo;
 5. l'**OBBLIGO** di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
 6. l'**APPROVAZIONE SPECIFICA** – ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ. - della clausola contrattuale che consente nei contratti di durata alla banca di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, qualora sussista un giustificato motivo;
 7. l'**APPROVAZIONE SPECIFICA** delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
 8. la **PREVISIONE**, nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
 9. la **NULLITÀ** delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge^(viii);
 10. la **NULLITÀ** delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del Cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del Cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del Cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal Cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al Cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà del Cliente in ogni momento.
 11. la **PREVISIONE** che gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelievo;
 12. per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, l'obbligo di pubblicazione il tasso effettivo globale medio previsto dall'art. 2 legge n. 108/1996 di contrasto all'usura;
 13. nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato, la **PREVISIONE**:
 - a. dell'importo massimo della commissione eventualmente da applicare per il compimento di tali operazioni aventi ad oggetto BOT;
 - b. dei criteri e parametri per la trasparente determinazione dei rendimenti;
 - c. degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la banca deve osservare nell'attività di collocamento stessa;
- E, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO, SONO A TUTELA DEL CLIENTE, IN QUALITÀ DI CONSUMATORE:**
14. l'**INDICAZIONE**, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità;
 15. l'**OBBLIGO** di indicare nei contratti: l'ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;
 16. l'**OBBLIGO** di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l'acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;
 17. l'**OBBLIGO** di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all'uso di una carta di credito: il massimale e l'eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l'esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto;
 18. l'**APPLICAZIONE** delle disposizioni previste (dall'art. 1525 codice civile^(ix)): nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.
- INFINE PER I CONTRATTI DI MUTUO, SONO A TUTELA DEL CLIENTE:**
19. la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata, conservando i benefici fiscali eventualmente in corso di godimento nonché quelli ulteriori eventualmente fruibili;
 20. il divieto di addebitare al Cliente le spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative a comunicazioni riguardanti le operazioni di surrogazione per volontà del debitore (c.d. portabilità del mutuo), le estinzioni anticipate dei mutui e la cancellazione delle ipoteche rispettivamente disciplinate dall'art. 8-bis del D.L. n. 7/2007.

QUESTA/O BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO ADERISCE AL CONCILIATORE BANCARIOFINANZIARIO – ASSOCIAZIONE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE BANCARIE, FINANZIARIE E SOCIETARIE – ADR (DI SEGUITO: CONCILIATORE BANCARIOFINANZIARIO), CHE METTE A DISPOSIZIONE I SEGUENTI STRUMENTI DI TUTELA:

1. OMBUDSMAN - GIURÌ BANCARIO

IL SERVIZIO OFFRE UNA PROCEDURA GRATUITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE) CHE SI CONCLUDE CON UNA DECISIONE EMESSA DA UN COLLEGIO GIUDICANTE. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIOFINANZIARIO (WWW.CONCILIATOREBANCARIO.IT).

La procedura è gratuita per il Cliente. OGNI CLIENTE può rivolgersi all'UFFICIO RECLAMI della banca, ENTRO DUE ANNI da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo:

BANCA DI SASSARI S.P.A. - DIVISIONE CONSUMER - UFFICIO RECLAMI - VIA MOLESCHOTT, 16 PRESSO LA SUB HOLDING BANCO DI SARDEGNA - 07100 SASSARI (SS), o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, o inoltrato in via informatica al seguente indirizzo: RECLAMIBSS@BANCASASSARI.IT; la banca mette a disposizione anche moduli standardizzati.

L'Ufficio reclami evade la richiesta entro termini prestabiliti indicati nel regolamento. Se l'Ufficio Reclami della banca dà ragione al Cliente, lo stesso deve comunicare i tempi tecnici entro i quali la banca si impegna a provvedere.

Il Cliente – QUALORA SIA RIMASTO INSODDISFATTO DAL RICORSO ALL'UFFICIO RECLAMI (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'OMBUDSMAN – GIURÌ BANCARIO, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore BancarioFinanziario, inoltrandolo al seguente indirizzo: **VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.**

IL RICORSO ALL'OMBUDSMAN GIURÌ BANCARIO va presentato ENTRO UN ANNO dall'invio della contestazione all'Ufficio reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti Informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman – Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

Le CONTROVERSIE per cui è competente l'Ombudsman Giurì bancario sono quelle per le quali si richiede IL RISARCIMENTO di un danno NON SUPERIORE a € 50.000 (prescindendo dall'importo dell'operazione).

La decisione viene adottata entro termini prestabiliti indicati nel regolamento. Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'Ombudsman – Giurì bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.

All'Ombudsman – Giurì bancario possono essere rivolti, anche i ricorsi in materia di bonifici transfrontalieri (il regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it).

2. CONCILIAZIONE

IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA ATTRAVERSO LA QUALE LE PARTI TENTANO DI PERVENIRE AD UN ACCORDO CHE RISOLVA LA CONTROVERSIA INSORTA. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIOFINANZIARIO⁽⁶⁾.

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore BancarioFinanziario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore BancarioFinanziario – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: Via Delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore BancarioFinanziario successivamente alla nomina del Conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore BancarioFinanziario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Le procedure di conciliazione – che si concludono entro termini prestabiliti – possono essere di due tipi:

- previste dalla legge che ha riformato il processo societario (D.Lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all'art. 1 del richiamato D.Lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore BancarioFinanziario ha costituito – ai sensi di legge – un "organismo di conciliazione" che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l'iscrizione nel Registro di detti "organismi" tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale - ha valore di titolo esecutivo;
- informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del D.Lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l'efficacia di un contratto.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIOFINANZIARIO: www.conciliatorebancario.it

NOTE

- Il termine di 60 giorni è quello minimo fissato dall'art. 118 T.U.B. per consentire al Cliente di recedere.
- Si veda quanto indicato sia al n. 13 sia ai nn. 20 e 21 della Sezione I di tale Avviso.
- La moneta elettronica è un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente.
- Il credito al consumo è una forma di prestito, che la banca accorda per l'acquisto di beni o servizi da parte di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
- Per l'art. 7, comma 1, D.L. n. 7/2007 convertito nella legge n. 40/2007 e modificato dal comma 450 dell'art. 2, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) "è nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richiede l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo stipulato a accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuatante".
- In virtù della dichiarazione aggiuntiva all'Accordo in parola sottoscritta il 17 marzo 2008 tra l'ABI e le predette Associazioni dei consumatori coloro che abbiano estinto, anteriormente al 1° gennaio 2008, mutui accollati a seguito di frazionamento appartenenti alle tipologie indicate nello stesso Accordo ed abbiano pagato una penale in misura superiore a quella applicabile secondo le condizioni e i termini stabiliti in detto Accordo, possono richiedere il relativo conguaglio.
- Per "titoli strutturati" si intendono quei titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato.
- In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto).
- Art.1525 del codice civile (inadempimento del compratore nella vendita con riserva della proprietà): "Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive".
- Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
- Si segnala che, oltre al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, operano altri organismi abilitati allo svolgimento del servizio di conciliazione ai sensi del D.Lgs. n. 5/2003 e dei decreti del Ministero di Giustizia del 23 luglio 2004. L'elenco di tali soggetti è tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Testo elaborato
Dall'Associazione Bancaria Italiana
Aggiornamento al 15-05-2009

FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZIO WESTERN UNION / MONEY TRANSFER

INFORMAZIONI SUL TITOLARE DEL SERVIZIO

WESTERN UNION NETWORK IRELAND LTD.

Con sede in: Unit 9, Richview Office Park, Clonskeagh, Dublin 14, Ireland. - Capitale Sociale, in dollari USA, \$ 1.000.000

Sito Internet: www.westernunion.com

INFORMAZIONI SULLA BANCA CHE OFFRE IL SERVIZIO

DATI DA COMPILARSI A CURA DELLA BANCA CHE OFFRE IL SERVIZIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI SASSARI S.P.A. – DIVISIONE CONSUMER - (Codice ABI 5676.2)

Società per Azioni – con sede legale ed amministrativa in Viale Mancini, 2 - 07100 Sassari

Codice fiscale, Partita Iva e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese 01583450901

La Società è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma

Iscrizione all'Albo delle Banche 5199 - Gruppo bancario Banca popolare dell'Emilia Romagna n.5387.6

Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi - Telefono 079 221511 (centralino) - Fax 079 221813

Siti internet: www.bancasassari.it - www.divisioneconsumer.it – wu.divisioneconsumer.it

Indirizzi e-mail: direzione generale@bancasassari.it - info@divisioneconsumer.it

CHE COS'È IL SERVIZIO WESTERN UNION / MONEY TRANSFER

Che cos'è il Servizio Western Union / Money Transfer

Il Servizio consente, tramite Western Union, di inviare e/o ricevere denaro in ogni parte del mondo in 200 paesi, tramite una rete composta da più di 375.000 sportelli autorizzati. Qualunque soggetto maggiorenne può inviare o ricevere denaro in contanti, in qualsiasi Paese, per qualsiasi ragione, senza bisogno di avere un conto corrente bancario.

Western Union, garantisce, che il denaro giunga nelle mani del beneficiario grazie ad un sistema sicuro e protetto.

Per il servizio Money Transfer è prevista una commissione in funzione dell'importo da spedire. Il ricevente riscuote la somma in contanti senza alcuna spesa aggiuntiva o imputabile alla Banca che esegue il servizio.

FUNZIONALITÀ:

PAGAMENTO – AMMESSO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER CONTANTI, PER CASSA O CON ADEBITO SUL CONTO CORRENTE;

LIMITI OPERATIVI – È CONSENTITO IL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE GIORNALIERO ENTRO IL LIMITE DI € 999,00 PER OPERAZIONE. IN OGNI CASO NON SI PUÒ SUPERARE LA SUDETTA SOGLIA DI €999,00 CON OPERAZIONI DI IMPORTO INFERIORE CHE PERÒ APPAIANO ARTIFICIOSAMENTE FRAZIONATE, EFFETTUATE NELL'ARCO DEI SETTE GIORNI DI CALENDARIO.

CIRCUITO INTERNAZIONALE: IDENTIFICA L'ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE ATTRAVERSO LA RETE SPORTELLI CONVENZIONATI CON WESTERN UNION / MONEY TRANSFER.

QUALI SONO I PRINCIPALI RISCHI DEL SERVIZIO WESTERN UNION / MONEY TRANSFER

rischio di frode:

- tale rischio è collegato all'eventualità che i dati riguardanti la rimessa vengano a conoscenza di terzi; questi dati sono riservati e l'ordinante non deve comunicarli a nessun altro soggetto ad eccezione del beneficiario;

- rischio di cambio, qualora la rimessa debba essere pagata in una valuta diversa dall'euro: tale rischio è collegato al fatto che il tasso di cambio applicato da Western Union viene da questa determinato più volte al giorno sulla base dei tassi di cambio disponibili sui mercati valutari internazionali, che variano in continuazione. I cambi applicati non sono oggetto di contrattazione da parte della Banca in quanto sono fissati unilateralmente dalla Western Union Financial Services Inc.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL SERVIZIO WESTERN UNION / MONEY TRANSFER

A CHI È RIVOLTO

IL SERVIZIO WESTERN UNION / MONEY TRANSFER È CONCEPITO PER CHI PER RAGIONI PERSONALI O PROFESSIONALI, HA LA NECESSITÀ DI SPEDIRE O RICEVERE PICCOLE SOMME DI DENARO IN MODO VELOCE, SICURO E RISERVATO; NEL GIRO DI ALCUNI MINUTI.

COSA FARE PER ESEGUIRLO

PRESENTARSI PRESSO QUALSIASI FILIALE DELLA BANCA CHE OFFRE IL SERVIZIO CON UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.

A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

PRESSO TUTTE LE FILIALI DELLA BANCA CHE OFFRE IL SERVIZIO.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SERVIZIO WESTERN UNION / MONEY TRANSFER

All'atto dell'invio del denaro, chi spedisce paga le spese / tariffa per il servizio calcolate in base all'ammontare della somma da trasferire. Il destinatario riscuote la somma in contanti senza alcuna spesa aggiuntiva imputabile alla Banca che esegue il servizio.

LISTINO PREZZI STANDARD

TABELLA COMMISSIONI (EURO)		
DA	A	COMMISSIONE
0	65	9,50
65,01	130	14,50
130,01	195	19,00
195,01	260	22,50
260,01	325	23,50
325,01	390	24,50
390,01	470	29,00
470,01	550	32,00
550,01	630	34,00
630,01	775	39,00
775,01	930	42,50
930,01	999,00	50,50

LISTINO PREZZI PER TUTTI I TRASFERIMENTI DALL'ITALIA VERSO I PAESI DELLA ZONA EURO*

***AUSTRIA, BELGIO, CIPRO, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LUSSEMBURGO, MALTA, OLANDA, PORTOGALLO, REPUBBLICA SLOVACCA, SLOVENIA, SPAGNA.**

TABELLA COMMISSIONI (EURO)		
DA	A	COMMISSIONE
0	50	4,9
50,01	100	8,9
100,01	150	13
150,01	200	17
200,01	250	21
250,01	300	23
300,01	400	29
400,01	500	32
500,01	600	34
600,01	700	38
700,01	800	43
800,01	900	45
900,01	999,00	49

N.B. NON SONO AMMESSE OPERAZIONI D'IMPORTO SUPERIORE AD €999,00

TARIFE PERCEPITE PER I SERVIZI AGGIUNTIVI			
Consegna a domicilio del denaro	€11,50	COSTO PER RICERCA DOCUMENTI	Gratuito
AVVISO TELEFONICO / TELEGRAFICO	€2,50	Messaggio (entro le 10 parole) costo forfetario: Costo di ogni parola aggiuntiva:	€2,00 €0,20
RICHIESTA PROVA DI PAGAMENTO	GRATUITA		

PROGRAMMA WESTERN UNION ® GOLD CARD

Caratteristiche del Servizio

La "WU GOLD CARD" è una Carta fedeltà che, se utilizzata durante l'esecuzione di una operazione di invio di denaro, consente al Cliente di eseguire le transazioni a condizioni più convenienti.

Ogni operazione di invio di denaro consente al Cliente di guadagnare punti da utilizzare sotto forma di sconti sulle commissioni da pagare. Il Cliente inizierà ad accumulare i punti dalla prima operazione fatta già contestualmente alla richiesta della Carta: comunicherà il proprio codice carta all'addetto di filiale ogni volta che effettuerà un'operazione.

Per conoscere il proprio saldo punti o per convertire i punti accumulati in sconto, il Cliente deve chiamare il numero Verde Western Union 800789124 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 19 e il sabato dalle ore 10 alle ore 15, che provvederà all'attivazione dello sconto, disponibile dal successivo invio di denaro.

L'adesione al programma è gratuita. I punti accumulati non sono trasferibili, né rimborsabili né fruttiferi, e scadranno decorsi due anni dalla data dell'ultima transazione valida.

A CHI È RIVOLTO

IL PROGRAMMA È APERTO A PERSONE FISICHE MAGGIORENNI CHE ABBIANO DOMICILIO IN ITALIA. POTRÀ ESSERE RILASCIATA UNA SOLA CARTA PER PERSONA.

COSA FARE PER ADERIRE

PRESENTARSI PRESSO QUALSIASI FILIALE DELLA BANCA CHE OFFRE IL SERVIZIO CON UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ E, DURANTE L'ESECUZIONE DI UN'OPERAZIONE DI INVIO DANARO, RICHIEDERE ALL'OPERATORE IL RILASCIO DELLA WESTERN UNION GOLD CARD.

A CHI RIVOLGERSI PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI

Presso tutte le filiali della Banca che offre il Servizio.

Recesso del Cliente

Il Cliente potrà ritirarsi dal Programma, contattando Western Union telefonicamente al numero 800789124 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 19 e il sabato dalle ore 10 alle ore 15 oppure per iscritto a: Western Union c/o Teleperformance, Thisseos 330 Kallithea Atene 1765, Grecia. La partecipazione al Programma terminerà entro dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta di cancellazione.

Recesso di Western Union

Qualora La Western Union Gold Card non venisse utilizzata per un periodo di due anni consecutivi, Western Union potrà sospendere la partecipazione al Programma senza alcuna comunicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

10 giorni.

ORGANI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Il Titolare può presentare un **reclamo**, indirizzato all'Ufficio Reclami della Banca, per lettera raccomandata A/R al seguente recapito: **Banca di Sassari S.p.A. – Divisione Consumer – Ufficio Reclami – Via Moleschott, 12 – 07100 Sassari (SS)** ovvero per via telematica al seguente indirizzo: reclamibss@bancasassari.it. L'Ufficio Reclami ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute in un termine non superiore ai trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Nel caso in cui il Titolare sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami, o non abbia ricevuto risposta, e comunque prima di esercitare un'azione in giudizio dovrà attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. A tal fine il Titolare può rivolgersi :

- all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**, qualora non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il ricorso all'ABF ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo. La competenza per materia, valore dell'ABF è regolata dal Provvedimento della Banca d'Italia del 18.06.2009 e riportata nella "Guida pratica

conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti" pubblicata sul Sito dell'ABF e della Divisione Consumer. Il Titolare è tenuto ad inviare all'Ufficio Reclami della Banca copia del ricorso con lettera raccomandata A/R o per posta elettronica certificata (PEC) entro 30 giorni dalla sua proposizione. L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi: Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto. Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Telefono: 02 724241. Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero. Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, Telefono: 06 47921. Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia. Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Telefono: 081 7975111.

- al **Conciliatore Bancario Finanziario** (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), al seguente recapito: Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR - Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186, Roma - www.conciliatorebancario.it

- a **qualsiasi mediatore abilitato** ed autorizzato secondo quanto disposto dal D.Lgs. 28/2010.

L'esperimento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità per la proposizione del giudizio presso l'Autorità Giudiziaria ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010.

LEGENDA	
AGENTI WESTERN UNION / MONEY TRANSFER	Il Servizio Money Transfer di Western Union è offerto da Western Union Financial Services, Inc. una Compagnia Americana, (per i trasferimenti di denaro verso e dagli Stati Uniti, Canada e Messico, e per le transazioni Commerciali) e da Western Union International Limited, una Compagnia Irlandese (per tutti gli altri trasferimenti) attraverso un network di agenti autorizzati e loro rappresentanti ovunque nel mondo.
MONEY TRANSFER CONTROL NUMBER (M.T.C.N.)	<p>E' un codice atto a identificare la transazione di trasferimento di denaro e ad identificare il destinatario; è un requisito obbligatorio da richiedere al soggetto che si presenta per l'incasso in Italia, ma non lo è per tutti i Paesi del resto del mondo. Consultare sul sito wu.divisioneconsumer.it la lista dei Paesi in cui l'MTCN è obbligatorio.</p> <p>Gli altri requisiti obbligatori per procedere legittimamente alla consegna e al ritiro del denaro sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ documento identificativo del destinatario; ➤ nominativo del mittente; ➤ città – regione o stato di origine del trasferimento del denaro; ➤ importo da ricevere.
	<p>Per qualsiasi informazione si può chiamare gratuitamente al numero verde:</p> 